

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 51

23° anno

25 febbraio 1980

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

80/232/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati** 1

Commissione

80/233/CEE :

- ★ **Direttiva della Commissione, del 21 novembre 1979, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 8

80/234/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 dicembre 1979, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29 011 — Presame)** 19

80/235/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1979, che autorizza la Danimarca e la Repubblica federale di Germania ad applicare speciali garanzie sanitarie all'introduzione di bovini da allevamento e da produzione nel proprio territorio con riferimento alla lotta contro la leucosi** 28

80/236/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica le decisioni 77/331/CEE e 78/118/CEE relative a garanzie sanitarie speciali in materia di leucosi bovina** 35

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 1980

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati

(80/232/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che nella direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati ⁽⁴⁾, sono precisati gli errori massimi tollerati sul contenuto di questi imballaggi preconfezionati nonché le indicazioni ed il metodo di controllo da effettuare su questi imballaggi preconfezionati affinché possano circolare all'interno della Comunità ;

considerando che la predetta direttiva non elimina tuttavia tutti gli ostacoli agli scambi dei prodotti precon-

fezionati dovuti alle differenze sul piano legislativo concernenti le proprietà metrologiche di detti prodotti e che, in particolare, negli Stati membri esistono disposizioni diverse riguardo al volume o alla massa di detti prodotti ; che è pertanto necessario procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ;

considerando che è opportuno ridurre per quanto possibile per un dato prodotto le quantità troppo vicine che rischiano d'indurre in errore il consumatore, in particolare al fine di permettere una miglior trasparenza del mercato ;

considerando che la suddetta riduzione deve vertere tanto sui prodotti venduti in massa o in volume quanto sui contenitori di questi imballaggi ;

considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ⁽⁵⁾, modificata dall'atto di adesione ⁽⁶⁾, prevede all'articolo 16 che direttive particolari possono avere per oggetto l'armonizzazione delle condizioni di immissione nel commercio di taluni prodotti, in particolare per quanto riguarda la fissazione delle quantità ammesse per taluni prodotti preconfezionati,

⁽¹⁾ GU n. C 193 del 18. 8. 1976, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 30 del 7. 2. 1977, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. C 114 dell'11. 5. 1977, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti che sono presentati in imballaggi preconfezionati conformi agli articoli 1 e 2 della direttiva 76/211/CEE e che figurano negli allegati della presente direttiva; sono esclusi i prodotti in imballaggi preconfezionati destinati esclusivamente ad usi professionali.

Articolo 2

I prodotti di cui all'articolo 1 si suddividono in tre gruppi :

- a) i prodotti venduti in massa o in volume, fatta eccezione per i prodotti di cui ai punti b) e c).

L'allegato I stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati ;

- b) i prodotti venduti in massa o in volume che vengono condizionati nei contenitori rigidi elencati nell'allegato II, ad eccezione dei prodotti di cui all'allegato I.

L'allegato II stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle capacità di tali contenitori ;

- c) i prodotti presentati sotto forma di aerosol.

L'allegato III stabilisce i volumi della fase liquida per tali prodotti e, per quanto riguarda i contenitori metallici, anche la capacità del contenitore.

Articolo 3

In tutti i casi gli imballaggi preconfezionati debbono recare l'indicazione della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto secondo le prescrizioni della direttiva 76/211/CEE.

Nei casi di cui all'articolo 2, punti b) e c), i contenitori debbono anche recare, in modo da non creare confusione con l'indicazione di cui al primo comma, l'indicazione della loro capacità nominale secondo quanto stabilito nell'allegato II e nell'allegato III, punto 1 o, all'occorrenza, un riferimento alle norme CEN citate negli allegati.

Articolo 4

Se un imballaggio collettivo è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali, le gamme dei valori menzionate negli allegati I, II e III si applicano agli imballaggi preconfezionati individuali.

Se un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi individuali, non destinati ad essere venduti separatamente, le gamme dei valori menzionati negli allegati I, II e III si applicano all'imballaggio preconfezionato.

Articolo 5

Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato degli imballaggi preconfezionati conformi alla presente direttiva per motivi attinenti al valore della quantità nominale per gli imballaggi preconfezionati elencati nell'allegato I e nell'allegato III, punto 2, al valore della capacità nominale dei contenitori per gli imballaggi preconfezionati elencati nell'allegato II, o per entrambi i motivi per i prodotti elencati nell'allegato III, punto 1.

Articolo 6

Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, prima del 1° gennaio 1982, l'immissione sul mercato degli imballaggi preconfezionati conformi alla direttiva 76/211/CEE se la quantità nominale o la capacità del contenitore ha un valore che non figura nella presente direttiva e che erano commercializzati alla data della sua notifica.

Il primo comma non si applica ai provvedimenti che saranno attuati nel Regno Unito e in Irlanda per definire gamme in unità del sistema internazionale (SI).

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 gennaio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZAMBERLETTI

ALLEGATO I

GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITÀ NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

1. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A PESO (valore in g)
 - 1.1. **Burro** (voce 04.03 della TDC), **margarina**, **grassi emulsionati o non emulsionati**, di origine animale e vegetale, **paste de spalmare con scarso tenore di grassi**
125 — 250 — 500 — 1 000 — 1 500 — 2 000 — 2 500 — 5 000
 - 1.2. **Formaggi freschi eccettuati i formaggi detti « petits suisses » e i formaggi di uguale presentazione** (voce ex 04.04 E I c) della TDC
62,5 — 125 — 250 — 500 — 1 000 — 2 000 — 5 000
 - 1.3. **Sale da tavola o da cucina** (voce 25.01 A della TDC)
125 — 250 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500 — 5 000
 - 1.4. **Zuccheri impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucchero candito**
125 — 250 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500 — 2 000 — 2 500 — 3 000 — 4 000 — 5 000
 - 1.5. **Prodotti a base di cereali** (eccettuati i prodotti destinati all'alimentazione della prima infanzia)
 - 1.5.1. *Farine, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena* (eccettuati i prodotti elencati al punto 1.5.4)
125 — 250 — 500 — 1 000 — 1 500 — 2 000 — 2 500 ⁽¹⁾ — 5 000 — 10 000
 - 1.5.2. *Paste alimentari* (voce 19.03 della TDC)
125 — 250 — 500 — 1 000 — 1 500 — 2 000 — 3 000 — 4 000 — 5 000 — 10 000
 - 1.5.3. *Riso* (voce 10.06 della TDC)
125 — 250 — 500 — 1 000 — 2 000 — 2 500 — 5 000
 - 1.5.4. *Cereali e fiocchi di cereali, pronti per il consumo*
250 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500 — 2 000
 - 1.6. **Ortaggi secchi** (voce 07.05 della TDC) ⁽²⁾, **frutta secca** (voci ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12 della TDC)
125 — 250 — 500 — 1 000 — 1 500 — 2 000 — 5 000 — 7 500 — 10 000
 - 1.7. **Caffè torrefatto macinato o non macinato, cicoria, succedanei del caffè**
125 — 250 — 500 — 1 000 — 2 000 — 3 000 — 4 000 — 5 000 — 10 000
 - 1.8. **Prodotti surgelati**
 - 1.8.1. *Ortofrutticoli e patate precotte da friggere*
150 — 300 — 450 — 600 — 750 — 1 000 — 1 500 — 2 000 — 2 500
 - 1.8.2. *Filetti e porzioni di pesce, impanati o non impanati*
100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 800 — 1 000 — 2 000
 - 1.8.3. *Bastoncini di pesce*
150 — 300 — 450 — 600 — 900 — 1 200 — 1 500 — 1 800
2. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A VOLUME (valore in ml)
 - 2.1. **Gelati in quantità superiore a 250 ml**
(ad eccezione dei gelati il cui volume non sia determinato dalla forma del recipiente)
300 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500 — 2 000 — 2 500 — 3 000 — 4 000 — 5 000

⁽¹⁾ Valore non ammesso per i fiocchi e le farine d'avena.

⁽²⁾ Sono esclusi da questa voce gli ortaggi disidratati e le patate.

3. **ALIMENTI SECCHI PER CANI E GATTI ()** (valore in g)
200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 800 — 1 000 — 1 500 — 2 000 — 3 000 — 5 000
— 7 500 — 10 000
4. **PITTURE E VERNICI PRONTE ALL'USO (CON O SENZA AGGIUNTA DI SOLVENTI)**
(valore in ml)
25 — 50 — 125 — 250 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 2 000 — 2 500 — 4 000
— 5 000 — 10 000
5. **COLLE ED ADESIVI SOLIDI O IN POLVERE** (valore in g)
25 — 50 — 125 — 250 — 500 — 1 000 — 2 500 — 5 000 — 8 000 — 10 000
6. **PRODOTTI PER PULITURA E LUCIDATURA**
(solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml)
Ad esempio : prodotti per cuoio e scarpe, legno e rivestimenti di pavimenti, forni e metalli compresi quelli per automobili, vetri e specchi compresi quelli per automobili (voce 34.05 della TDC), smacchiatori, appretti e tinture domestiche (voci 38.12 A della TDC e 32.09 C della TDC), insetticidi domestici (voce ex 38.11 della TDC), disincrostanti (voce 34.02 della TDC), deodoranti domestici (voce 33.06 B della TDC) disinfettanti non farmaceutici.
25 — 50 — 75 — 100 — 150 — 200 — 250 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500
— 2 000 — 5 000 — 10 000
7. **COSMETICI: PRODOTTI DI BELLEZZA E DA TOILETTA** (voce 33.06 A e B della TDC)
(solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml)
- 7.1. **Prodotti per la pelle e l'igiene della bocca**
Creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca (escluse le paste dentifricie)
15 — 30 — 40 — 50 — 75 — 100 — 125 — 150 — 200 — 250 — 300 — 400 — 500
— 1 000
- 7.2. **Paste dentifricie**
25 — 50 — 75 — 100 — 125 — 150 — 200 — 250 — 300
- 7.3. **Prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno**
Lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli (escluse le lozioni per capelli comprese alla voce 7.4), schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia
25 — 50 — 75 — 100 — 125 — 150 — 200 — 250 — 300 — 400 — 500 — 750
— 1 000 — 2 000
- 7.4. **Prodotti a base di alcole**
Comprendenti meno del 3 % in volume di olio di profumo naturale o sintetico e meno del 70 % in volume di alcole etilico puro : acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba
15 — 25 — 30 — 40 — 50 — 75 — 100 — 125 — 150 — 200 — 250 — 300 — 400
— 500 — 750 — 1 000
- 7.5. **Deodoranti e prodotti per l'igiene intima**
20 — 25 — 30 — 40 — 50 — 75 — 100 — 150 — 200
- 7.6. **Talchi**
50 — 75 — 100 — 150 — 200 — 250 — 500 — 1 000

(¹) Trattasi di prodotti con tenore di umidità inferiore al 14 %.

8. **PRODOTTI PER LAVAGGIO**
- 8.1. **Saponi solidi da toilette e di uso domestico** (valore in g) (voce 34.01 della TDC)
25 — 50 — 75 — 100 — 150 — 200 — 250 — 300 — 400 — 500 — 1 000
- 8.2. **Saponi molli** (valore in g) (voce 34.01 della TDC)
125 — 250 — 500 — 750 — 1 000 — 5 000 — 10 000
- 8.3. **Saponi in scaglie e fiocchi** (valore in g) (voce 34.01 della TDC)
250 — 500 — 750 — 1 000 — 3 000 — 5 000 — 10 000
- 8.4. **Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari** (voce 34.02 della TDC), **nonché preparati con ipocloriti** (esclusi i prodotti di cui al punto 6) (valore in ml)
125 — 250 — 500 — 750 — 1 000 — 1 250 ⁽¹⁾ — 1 500 — 2 000 — 3 000 — 4 000 — 5 000 — 6 000 — 7 000 — 10 000
- 8.5. **Polveri per lucidatura** (valore in g)
250 — 500 — 750 — 1 000 — 10 000
- 8.6. **Prodotti in polvere per prelavaggio e ammollo** (valore in g)
250 — 500 — 1 000 — 2 000 — 5 000 — 10 000
9. **Solventi** (valore in ml)
Ai sensi della direttiva 73/173/CEE del Consiglio del 4 giugno 1973 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) ⁽²⁾
25 — 50 — 75 — 125 — 250 — 500 — 1 000 — 1 500 — 2 500 — 5 000 — 10 000
10. **OLI PER INGRASSAGGIO** (valore in ml)
125 — 250 — 500 — 1 000 — 2 000 — 2 500 — 3 000 — 4 000 — 5 000 — 10 000

⁽¹⁾ Unicamente per gli ipocloriti.

⁽²⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7.

ALLEGATO II

GAMME DEI VALORI DELLE CAPACITÀ AMMESSE PER CONTENITORI

Le norme EN 23, 1, seconda edizione (maggio 1978) e EN 76, prima edizione (dicembre 1978) sono applicabili eccettuati in casi in cui i prodotti e le gamme di capacità previste da tali norme differiscono da quelle riportate nel presente allegato.

1. CONSERVE E SEMICONSERVE CONFEZIONATE IN SCATOLE METALLICHE ED IN IMBALLAGGI DI VETRO: PRODOTTI VEGETALI (FRUTTA, ORTAGGI, POMODORI, PATATE, ESCLUSI ASPARAGI, MINESTRE, SUCCHI DI FRUTTA O DI ORTAGGI E NETTARI DI FRUTTA) DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
 - 1.1. Scatole metalliche e imballaggi di vetro (capacità in ml)
106 — 156 — 212 ⁽¹⁾ — 228 ⁽¹⁾ — 314 — 370 — 425 ⁽¹⁾ — 446 ⁽¹⁾ — 580 — 720 — 850 — 1 062 — 1 700 — 2 650 — 3 100 — 4 250 — 10 200
 - 1.1.1. *Elenco supplementare per i bicchieri*
53 ⁽²⁾ — 125 ⁽²⁾ — 250 ⁽²⁾
 - 1.2. *Elenco delle capacità ammesse per i prodotti speciali (in ml)*
— *Tartufi*: 26 — 53 — 71 — 106 — 212 — 425 — 720 — 850
— *Pomodori*:
concentrati: 71 — 142 — 212 — 370 — 425 — 720 — 850 — 3 100 — 4 250
pelati o non pelati: 236 — 370 — 425 — 720 — 850 — 2 650 — 3 100
— *Macedonie di frutta, frutta allo sciroppo*: 106 — 156 — 212 ⁽¹⁾ — 228 ⁽¹⁾ — 236 — 314 — 370 — 425 ⁽¹⁾ — 446 ⁽¹⁾ — 580 — 720 — 850 — 1 062 — 1 700 — 2 650 — 3 100 — 4 250 — 10 200
2. ALIMENTI UMIDI PER CANI E GATTI (capacità in ml)
212 ⁽¹⁾ — 228 ⁽¹⁾ — 314 — 425 ⁽¹⁾ — 446 ⁽¹⁾ — 850 — 1 062 — 1 700 — 2 650
3. PRODOTTI IN POLVERE PER LAVAGGIO E PER PULITURA

Le capacità degli imballaggi preconfezionati sono le seguenti:

<i>Scatole n.</i>	<i>Volume in ml</i>
E 0,5	375
E 1	750
E 2	1 500
E 3	2 250
E 5	3 750
E 10	7 700
E 15	11 450
E 20	15 200
E 25	18 950
E 30	22 700
<i>Barili n.</i>	
E 5	3 950
E 10	7 700
E 15	11 450
E 20	15 200
E 25	18 950
E 30	22 700

⁽¹⁾ Queste capacità saranno riesaminate entro 5 anni dalla data di adozione della direttiva.

⁽²⁾ Volumi ammessi per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di adozione della direttiva.

ALLEGATO III

GAMME DEI VOLUMI PER I PRODOTTI VENDUTI IN AEROSOL, ECCETTUATI I PRODOTTI NON CONTEMPLATI NELL'ALLEGATO I, PUNTO 7.4 ED I MEDICINALI

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 75/324/CEE del 20 maggio 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol ⁽¹⁾, i prodotti venduti in aerosol conformi alle prescrizioni della presente direttiva non devono recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa.

1. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI METALLICI

Volume della fase liquida (in ml)	Capacità in ml del contenitore con :	
	Gas propulsore liquido	a) Gas propulsore compresso b) Propulsore composto unicamente di ossido nitroso o unicamente di anidride carbonica o di un miscuglio di questi due gas quando l'insieme del prodotto presenta un coefficiente di Bunsen inferiore o uguale a 1,2
25	40	47
50	75	89
75	110	140
100	140	175
125	175	210
150	210	270
200	270	335
250	335	405
300	405	520
400	520	650
500	650	800
600	800	1 000
750	1 000	—

2. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI DI VETRO O DI PLASTICA TRASPARENTE O NON TRASPARENTE (volume in ml della fase liquida)

25 — 50 — 75 — 100 — 125 — 150

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 40.

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1979

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(80/233/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/547/CEE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 11, 12 e 13,

vista la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾ ;

considerando che, in base all'esperienza acquisita e tenuto conto dell'attuale livello tecnologico, è attualmente possibile completare talune prescrizioni e renderle più idonee alle effettive condizioni di prova ;

considerando che dette modifiche saranno seguite da altre attualmente allo studio, le quali renderanno più severe talune prescrizioni al fine di accrescere la sicurezza degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'elimi-

nazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 76/756/CEE è modificata come appresso :

I. Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dal seguente testo :

« Articolo 2

1. Con decorrenza dal 1° maggio 1980 gli Stati membri non possono,

— rifiutare per un tipo di veicolo l'omologazione CEE o il rilascio del documento previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

— vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

adducendo come motivo l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, obbligatori o facoltativi, elencati ai punti da 1.5.7 a 1.5.20 dell'allegato I, se l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su detto tipo di veicolo o su detti veicoli è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 gli Stati membri

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di vei-

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

colo sul quale l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva ;

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo sul quale l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

3. Con decorrenza dal 1° ottobre 1982 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli per i quali è stato rilasciato dopo il 1° ottobre 1979 un attestato in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE relativo all'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e nei quali l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva ».

II. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 diventano rispettivamente gli articoli 3, 4, 5 e 6.

III. Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 aprile 1980. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1979.

Per la Commissione

Etienne DAVIGNON

Membro della Commissione

ALLEGATO

Modifiche degli allegati della direttiva 76/756/CEE

ALLEGATO I — INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

Al punto 1.3 leggi :

« 1.3. **Veicolo a vuoto**

Per "veicolo a vuoto" si intende il veicolo in ordine di marcia, come definito al punto 2.6 dell'allegato I, modello di scheda informativa, della direttiva 70/156/CEE, ma senza conducente ».

Al punto 1.5.3 leggi :

« 1.5.3. **Luci raggruppate**

Per "luci raggruppate" si intendono apparecchi che hanno trasparenti distinti o parti di trasparenti distinte, sorgenti luminose distinte, ma contenitore in comune ».

Al punto 1.5.4 leggi :

« 1.5.4. **Luci combinate**

Per "luci combinate" si intendono apparecchi che hanno trasparenti distinti o parti di trasparenti distinte, ma sorgente luminosa e contenitore in comune ».

Al punto 1.5.20 leggi:

« 1.5.20. **Catadiottro**

Per "catadiottro" si intende un dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo mediante riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo stesso, ad un osservatore situato in prossimità di detta sorgente luminosa.

A norma della presente direttiva non si considerano come catadiottri :

- le targhe d'immatricolazione retroriflettenti ;
- i segnali retroriflettenti di cui all'ADR (accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada) ;
- le altre targhe e segnali retroriflettenti da utilizzare in conformità delle prescrizioni di impiego di uno Stato membro per quanto riguarda talune categorie di veicoli o taluni metodi operativi ».

Al punto 1.6.1 leggi :

« 1.6.1. **Superficie illuminante di un dispositivo di illuminazione**

Per "superficie illuminante di un dispositivo di illuminazione" (punti da 1.5.7 a 1.5.10), si intende la proiezione ortogonale dell'apertura totale della superficie riflettente su un piano trasversale. Se il dispositivo di illuminazione non ha superficie riflettente, verrà applicata la definizione del punto 1.6.2. Se il trasparente o i trasparenti del proiettore ricoprono soltanto una parte dell'apertura totale della superficie riflettente, si prenderà in considerazione soltanto la proiezione di questa parte.

Nel caso del proiettore anabbagliante, la superficie illuminante è limitata dalla traccia della linea di demarcazione che appare sul trasparente. Se la superficie riflettente e il trasparente sono regolabili fra loro, si prende come base la posizione intermedia di regolazione ».

Al punto 1.6.4 leggi :

« 1.6.4. *Superficie apparente*

Per "superficie apparente", in una determinata direzione d'osservazione, si intende la proiezione ortogonale della superficie di uscita della luce su un piano perpendicolare alla direzione di osservazione (vedi il disegno dell'appendice 2) e tangente al punto più esterno del trasparente ».

Dopo il punto 1.6.4 aggiungere il seguente punto 1.6.5 :

« 1.6.5. *Superficie di uscita della luce*

Per "superficie di uscita della luce" si intende la totalità od una parte della superficie esterna trasparente che contiene il dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa ed è conforme alle prescrizioni relative alle caratteristiche fotometriche e colorimetriche ».

Al punto 1.8 leggi :

« 1.8. *Centro di riferimento*

Per "centro di riferimento" si intende l'intersezione dell'asse di riferimento con la superficie di uscita della luce. Questo centro di riferimento deve essere indicato dal costruttore del dispositivo ».


Al punto 1.9 leggi :

« 1.9. *Angoli di visibilità geometrica*

Per "angoli di visibilità geometrica" si intendono gli angoli che determinano la zona dell'angolo solido minimo nella quale la superficie apparente del dispositivo deve essere visibile. Detta zona dell'angolo solido è determinata dai segmenti di una sfera, il cui centro coincide con il centro di riferimento del dispositivo ed il cui equatore è parallelo al suolo. Questi segmenti si determinano a partire dall'asse di riferimento. Gli angoli orizzontali β corrispondono alla longitudine e gli angoli verticali α alla latitudine. All'interno degli angoli di visibilità geometrica non devono esistere ostacoli alla propagazione della luce a partire da una parte qualunque della superficie apparente del dispositivo osservata dall'infinito.

Se le misurazioni vengono effettuate a minor distanza dal dispositivo, la direzione di osservazione deve essere spostata parallelamente per ottenere la stessa precisione.

All'interno degli angoli di visibilità geometrica non viene tenuto conto degli ostacoli che esistevano già all'atto dell'omologazione del dispositivo. Se, a dispositivo montato, una parte qualsiasi della sua superficie apparente rimane nascosta da una qualsiasi parte del veicolo, si dovrà provare che la parte del dispositivo non nascosta è ancora conforme ai valori fotometrici prescritti per l'omologazione del dispositivo stesso quale entità ottica (vedi la figura seguente) ».



Al punto 1.12 leggi :

« 1.12. **Dispositivo unico**

Per "dispositivo unico" si intende un dispositivo isolato o una combinazione di più dispositivi, identici o no, che hanno la stessa funzione ed emettono una luce dello stesso colore, costituita da apparecchi tali che le proiezioni delle loro superfici illuminanti sullo stesso piano trasversale occupino almeno il 60 % della superficie del minor rettangolo circoscritto a dette superfici purché, qualora sia richiesta l'omologazione, la combinazione di cui sopra sia omologata quale dispositivo unico.

Questa combinazione non è ammessa per i proiettori abbaglianti, i proiettori anabbaglianti ed i proiettori fendinebbia anteriori ».

Al punto 1.14 leggi :

« 1.14. **Distanza fra due dispositivi**

Per "distanza fra due dispositivi orientati nella stessa direzione" si intende la distanza minima fra le proiezioni ortogonali, su un piano perpendicolare agli assi di riferimento, dei margini delle superfici illuminanti definite, secondo il caso, al punto 1.6. La distanza fra due dispositivi può essere misurata senza determinare esattamente i margini delle superfici illuminanti quando la distanza supera nettamente quella minima prescritta dalla direttiva ».

Dopo il punto 1.17 aggiungere il seguente punto 1.18 :

« 1.18. **Suolo**

Per "suolo" si intende la superficie su cui si trova il veicolo, la quale deve essere sostanzialmente orizzontale ».

Al punto 2.2.2 leggi :

- « 2.2.2. Elenco dei dispositivi prescritti dal costruttore per l'impianto di illuminazione e di segnalazione luminosa. L'elenco può comprendere vari tipi di dispositivi per ciascuna funzione ; ogni tipo deve essere debitamente identificato (ad es. : marchio di omologazione, nome del fabbricante) ».

Al punto 2.2.4 leggi :

- « 2.2.4. Schema o schemi che indicano per ciascun dispositivo le superfici illuminanti definite al punto 1.6, l'asse di riferimento di cui al punto 1.7 e il centro di riferimento definito al punto 1.8 ».

Al punto 3.5.1 leggi :

- « 3.5.1. Essere montate simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano (simmetria da valutare sulla base della forma geometrica esterna del dispositivo e non del bordo della superficie illuminante definita al punto 1.6) ».

Al punto 3.5.2 leggi :

- « 3.5.2. Essere simmetriche l'una rispetto all'altra in rapporto al piano longitudinale mediano ; questa prescrizione non si applica alla struttura interna del dispositivo ».

Al punto 3.8 leggi :

- « 3.8. L'altezza massima al di sopra del suolo è misurata a partire dal punto più elevato, e l'altezza minima a partire dal punto più basso della superficie illuminante.
Nel caso di proiettori anabbaglianti, l'altezza minima dal suolo è determinata a partire dal bordo più basso della superficie riflettente ».

Dopo il punto 3.8 aggiungere il nuovo punto 3.8.1 :

- « 3.8.1. La posizione nel senso della larghezza viene determinata a partire dal bordo della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo, se si fa riferimento alla larghezza fuoritutto, e a partire dai bordi interni della superficie illuminante, se si deve misurare la distanza fra i dispositivi ».

Al punto 3.10 leggi :

- « 3.10. Nessuna luce rossa emessa da un dispositivo definito al punto 1.5 deve essere visibile verso l'avanti e nessuna luce bianca emessa da un dispositivo di cui al punto 1.5 deve essere visibile verso il retro, ad eccezione del proiettore per la retromarcia. I dispositivi che illuminano l'interno del veicolo non sono presi in considerazione a questo riguardo.
Questa condizione è verificata nel modo seguente : ».

Al punto 3.10.1 leggi :

- « 3.10.1. Per la visibilità di una luce rossa verso l'avanti : nessuna superficie di uscita di luce rossa deve essere direttamente visibile ad un osservatore che si sposti nella zona 1 di un piano trasversale posto 25 m davanti al veicolo (vedi appendice 3, figura 1) ».

Al punto 3.10.2 leggi :

- « 3.10.2. Per la visibilità di una luce bianca verso il retro : nessuna superficie di uscita di luce bianca deve essere direttamente visibile ad un osservatore che si sposti nella zona 2 di un piano trasversale posto 25 m dietro il veicolo (vedi appendice 3, figura 2) ».

Al punto 3.11 leggi :

- « 3.11. I collegamenti elettrici devono essere tali che le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le eventuali luci di ingombro ed il dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore possano essere accesi e spenti soltanto simultaneamente.
- Si deroga a quanto sopra quando le luci di posizione anteriori e posteriori funzionano come luci di stazionamento ».

Al punto 3.15.3 leggi :

- « 3.15.3. In caso di difetti nel comando di occultamento e di altri difetti indicati ai punti 3.15.2.1 e 3.15.2.2, un dispositivo di illuminazione occultato deve poter essere messo in posizione di impiego senza bisogno di attrezzi ».

Al punto 3.15.6 leggi :

- « 3.15.6. Con il congegno di occultamento a temperature comprese fra -30 e $+50^{\circ}$ C, il dispositivo di illuminazione deve poter raggiungere la posizione finale di apertura nei tre secondi successivi alla manovra iniziale del comando ».

Dopo il punto 3.15.6 aggiungere il nuovo punto 3.16 :

- « 3.16. **Numero di dispositivi di illuminazione**

Il numero dei dispositivi di illuminazione montati su un veicolo deve essere uguale al numero od ai numeri indicati al comma 2 di ciascuno dei punti 4.1 — 4.17 ».

Al punto 4.1.4.3 leggi :

- « 4.1.4.3. Nel senso della lunghezza :

nella parte anteriore del veicolo e montato in modo che la luce emessa non disturbi il conducente, direttamente o indirettamente mediante specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo ».

Al punto 4.1.5 leggi :

- « 4.1.5. *Visibilità geometrica*

La visibilità della superficie illuminante, comprese le zone che non sembrano illuminate nella direzione d'osservazione considerata, deve essere consentita all'interno di uno spazio divergente delimitato dalle generatrici che, partendo dal perimetro della superficie illuminante, formano un angolo di almeno 5° con l'asse di riferimento del proiettore. Quale origine degli angoli di visibilità geometrica si prende il contorno della proiezione della superficie illuminante su un piano trasversale tangente alla parte anteriore del trasparente del proiettore ».

Al punto 4.1.11 leggi :

- « 4.1.11. *Spia*

Spia di circuito obbligatoria ».

Al punto 4.2.5 leggi :

- « 4.2.5. *Visibilità geometrica*

È definita dagli angoli α e β indicati al punto 1.9 :

$\alpha = 15^{\circ}$ verso l'alto e 10° verso il basso ;

$\beta = 45^{\circ}$ verso l'esterno e 10° verso l'interno.

Dato che i valori fotometrici richiesti per i proiettori anabbaglianti non coprono l'intero campo di visibilità geometrica si richiede, per l'omologazione del veicolo, un valore minimo di 1 cd nello spazio rimanente. La presenza di pareti o altro in prossimità del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo per gli altri utenti della strada ».

Al punto 4.2.11 leggi :

- « 4.2.11. *Spia*
Spia facoltativa ».

Al punto 4.3.11 leggi :

- « 4.3.11. *Spia*
Spia facoltativa ».

Al punto 4.4.11 leggi :

- « 4.4.11. *Spia*
Spia facoltativa ».

Al punto 4.5.3 leggi :

- « 4.5.3. *Schema di montaggio*
A. 2 indicatori di direzione anteriori (categoria 1).
2 indicatori di direzione posteriori (categoria 2).
2 indicatori di direzione ripetitori laterali (categoria 5).

Quando siano montate luci che combinano le funzioni di indicatori di direzione anteriori (categoria 1) e di indicatori di direzione ripetitori laterali (categoria 5), si possono montare due indicatori di direzione ripetitori laterali (categoria 5) supplementari per conformarsi alle prescrizioni in materia di visibilità enunciate al punto 4.5.5.

- B. 2 indicatori di direzione posteriori (categoria 2) ».

Al punto 4.5.4.1 leggi :

- « 4.5.4.1. Nel senso della larghezza :

il bordo della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dal bordo laterale fuoritutto del veicolo.

La distanza fra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di almeno 600 mm. Quando la distanza verticale fra l'indicatore di direzione posteriore e la corrispondente luce di posizione posteriore è inferiore o pari a 300 mm, la distanza tra il bordo laterale fuoritutto del veicolo ed il bordo esterno della superficie illuminante dell'indicatore di direzione posteriore non deve superare di oltre 50 mm la distanza tra detto bordo laterale fuoritutto del veicolo ed il bordo esterno della superficie illuminante della corrispondente luce di posizione posteriore.

Per gli indicatori di direzione anteriori, la superficie illuminante deve trovarsi ad almeno 40 mm dalla superficie illuminante dei proiettori anabbaglianti oppure degli eventuali proiettori antinebbia anteriori. È ammessa una distanza inferiore se l'intensità luminosa nell'asse di riferimento dell'indicatore di direzione è almeno uguale a 400 cd. ».

Al punto 4.5.8 leggi :

- « 4.5.8. Non può essere combinato con altre luci. Esso può essere combinato soltanto con indicatori di direzione di altra categoria ».

Al punto 4.5.11 leggi :

« 4.5.11. *Spia*

Spia di funzionamento obbligatoria per gli indicatori di direzione anteriori e posteriori. Può essere ottica e/o acustica. Se è ottica, deve essere lampeggiante e spegnersi o restare accesa senza lampeggiare o presentare un rilevante cambiamento di frequenza almeno nel caso di difettoso funzionamento di uno qualsiasi degli indicatori di direzione anteriori o posteriori. Se è esclusivamente acustica, deve essere chiaramente udibile e presentare un rilevante cambiamento di frequenza almeno nel caso di difettoso funzionamento di uno qualsiasi degli indicatori di direzione anteriori o posteriori.

Il veicolo a motore equipaggiato per trainare un rimorchio deve essere fornito di una speciale spia ottica di funzionamento per gli indicatori di direzione del rimorchio, a meno che la spia della motrice permetta di individuare il guasto di uno qualsiasi degli indicatori di direzione dell'insieme del veicolo così formato ».

Al punto 4.6.10 leggi :

« 4.6.10. *Collegamento elettrico funzionale*

Il segnale deve essere azionato con un comando distinto, che permette il lampeggiamento in fase di tutti gli indicatori di direzione ».

Al punto 4.6.11 leggi :

« 4.6.11. *Spia*


Spia di circuito chiuso obbligatoria. Spia lampeggiante che può funzionare in collegamento con la spia o le spie di cui al punto 4.5.11 ».

Al punto 4.7.11 leggi :

« 4.7.11. *Spia*

Spia facoltativa. Se montata, questa spia deve essere di funzionamento e dare un segnale luminoso non lampeggiante che si accenda in caso di difettoso funzionamento delle luci di arresto ».

Appendice 2 : il disegno è sostituito dal seguente :



ALLEGATO II

Al punto 15 leggi :

- « 15. Sono acclusi i seguenti documenti, che recano il numero di omologazione suindicato :
... elenco (elenchi) dei dispositivi previsti dal costruttore per l'impianto di illuminazione e di segnalazione luminosa ; per ciascun dispositivo sono indicati il marchio di fabbrica e il marchio di omologazione ».

Questa documentazione viene fornita, dietro loro esplicita richiesta, alle competenti autorità degli altri Stati membri.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1979

relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/29 011 — Presame)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(80/234/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la notifica presentata il 5 marzo 1975 dalla Cooperatieve Stremselfabriek di Leeuwarden, Paesi Bassi, concernente il suo statuto,

vista la decisione della Commissione, del 14 febbraio 1978, di iniziare una procedura in materia,

sentite le imprese interessate, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del citato regolamento n. 17 e alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE del 25 luglio 1963 ⁽²⁾,

visto il parere espresso dal comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, raccolto conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17 in data 3 aprile 1979,

I. I FATTI

Considerando che i fatti possono riassumersi come segue :

1. Presentazione della materia

1. Il presame è un fermento che si trova nella mucosa dell'abomaso di vitello. Dopo estrazione e purificazione, tale fermento, che ha la proprietà di cagliare il latte, viene utilizzato per la fabbricazione del formaggio. Da una decina di anni, si può anche fabbricare presame sintetico mediante procedimenti chimici. Il presame rientra nella voce 35.07 della Nomenclatura di Bruxelles che comprende gli enzimi.

2. Prima del 1905, nei Paesi Bassi si trovava soltanto presame di cattiva qualità. Diciannove cooperative lattiero-casearie della Frisia decisero allora di produrre presame in proprio e, il 7 aprile 1905, fondarono una società, la Cooperatieve Stremselfabriek (qui di seguito chiamata « Cooperatieve », incaricata di fabbricare o di far fabbricare il presame di cui esse avevano bisogno per la loro produzione di formaggio. Inoltre la cooperativa fu incaricata della produzione e vendita dei coloranti destinati alla produzione del formaggio ; si tratta soprattutto dell'annatto e del carotene.

3. Nel corso degli anni successivi, tutte le cooperative lattiere olandesi hanno aderito alla « Cooperatieve », che conta attualmente una quarantina di imprese membri. Dal 1966, la « Cooperatieve » fornisce presame e coloranti anche ad imprese non aderenti.

4. Il 5 marzo 1975, la « Cooperatieve » ha notificato il suo statuto del 1905 alla Commissione delle Comunità europee. Una versione modificata di questo statuto è entrata in vigore il 17 luglio 1979 e comunicata alla Commissione.

2. Lo statuto della « Cooperatieve »

5. Lo statuto dispone che la « Cooperatieve » è un'associazione di imprese, nella forma di cooperativa, che ha per oggetto di fabbricare o far produrre del presame e dei coloranti per formaggi per conto dei suoi soci. La « Cooperatieve » può anche vendere a terzi il presame ed i coloranti.

6. L'articolo 5 (1905) disponeva che soltanto le imprese che gestissero nei Paesi Bassi una o più latterie sotto forma di cooperativa potevano essere ammesse alla « Cooperatieve » in qualità di soci ; dopo il 1979 ogni impresa di questo tipo può essere ammessa indipendentemente dal luogo di stabilimento. Al momento della sua ammissione, il nuovo socio deve far iscrivere nel registro dell'associazione una dichiarazione datata e firmata di adesione allo statuto dell'associazione. Mentre secondo lo statuto del 1905 ogni socio disponeva di un voto per le decisioni adottate in assemblea generale

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

secondo lo statuto del 1979, il numero dei voti di ogni membro dipende dalla quantità di presame acquistato nel corso dell'esercizio precedente.

7. L'articolo 8 (articolo 14 del 1979) impone ai soci l'obbligo di acquistare dalla «Cooperatieve» le quantità di presame e di coloranti di cui hanno bisogno per la loro produzione. La violazione di quest'obbligo è sanzionata con una multa di 500 fiorini.

8. L'articolo 12 (articolo 9 del 1979) dispone che in caso di violazione dello statuto o del regolamento interno, o in caso di atti contrari agli interessi della «Cooperatieve», un socio può essere escluso con decisione dell'assemblea generale adottata a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

9. In caso di recesso o di esclusione di un socio, l'articolo 13 (articolo 10 del 1979) stabilisce che quest'ultimo deve versare al fondo di riserva della «Cooperatieve» un importo pari al prodotto di 2,5 fiorini per il

numero medio annuale di litri di presame acquistato presso la «Cooperatieve» nel corso degli ultimi 5 anni di adesione. L'articolo 10 dello statuto del 1979 aggiunge che quando un socio dimissiona, ma cede la sua impresa ad un altro socio, l'assemblea generale può decidere di esonerarlo totalmente o in parte dal pagamento di questa somma.

3. Il mercato olandese del presame e dei coloranti per prodotti lattiero-caseari

10. La produzione olandese di presame d'origine animale è passata da 580 000 litri nel 1970 a 830 000 litri circa nel 1978, e, nello stesso periodo, quella dei coloranti per formaggi è passata da circa 31 000 litri a 60 000 litri.

Dal 1971, la «Cooperatieve» fabbrica la totalità della produzione olandese di presame di origine animale e il 90 % circa di quella dei coloranti per formaggi.

Le tabelle che seguono indicano l'evoluzione della produzione della «Cooperatieve» dal 1970 al 1978 ⁽¹⁾ :

Anni	Produzione della «Cooperatieve» in litri		% del consumo nazionale	
	Presame di origine animale	Coloranti	Presame di origine animale	Coloranti
1970			97 %	90 %
1971			100 %	90 %
1972			100 %	90 %
1973			100 %	90 %
1974			100 %	90 %
1975			100 %	90 %
1976			100 %	90 %
1977			100 %	90 %
1978			100 %	90 %

11. La «Cooperatieve» fornisce il 94 % circa della sua produzione di presame ed 80 % della sua produzione di coloranti ai suoi soci, che rappresentano più del 90 % dell'industria olandese dei prodotti lattiero-caseari; il resto della produzione è venduto a produttori di formaggio olandese che non fanno parte della «Cooperatieve». La tabella che segue indica l'evoluzione dei prezzi e delle quantità di presame e di coloranti venduti dalla «Cooperatieve» dal 1970.

⁽¹⁾ Nella versione pubblicata dalla presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti i segreti relativi agli affari.

Anni	Presame in litri			Colorante in litri		
	Vendite di soci	Vendite a non soci	Prezzo medio	Vendita ai soci	Vendita a non soci	Prezzo medio
1970						
1971						
1972						
1973						
1974						
1975						
1976						
1977						
1978						

12. L'esame dei dati che precedono permette di constatare, in primo luogo, che il prezzo del presame ha subito forti variazioni dal 1970 in poi. Queste fluttuazioni sono direttamente legate alla situazione del mercato degli abomasi di vitello, la cui offerta varia sensibilmente da un anno all'altro. Inoltre un decreto del ministro dell'agricoltura del 7 gennaio 1970 ⁽¹⁾ aveva vietato nei Paesi Bassi l'impiego del presame sintetico per la preparazione del formaggio. Tuttavia un certo numero di deroghe erano state concesse dal ministero dell'agricoltura per permettere l'utilizzazione del presame sintetico; in particolare nel 1973, poiché il gruppo AKZO aveva fatto sapere di essere riuscito ad ottenere un tipo di presame sintetico di qualità migliore, numerosi utilizzatori non aderenti alla «Cooperatieve» ottennero dal ministro olandese dell'agricoltura l'autorizzazione di utilizzare tale tipo di presame.

13. Tali acquisti di presame sintetico si spiegano con il fatto che il prezzo del presame sintetico, di regola inferiore al prezzo del presame d'origine animale, era diventato molto vantaggioso agli inizi degli anni 1970. I produttori di formaggio non aderenti alla «Cooperatieve» ritennero che tali vantaggi di prezzo fossero sufficienti per compensare il lieve difetto di qualità che, per taluni tipi di formaggio (in particolare il Gouda), può essere constatato quando viene impiegato presame sintetico.

14. Le autorizzazioni al termine di due anni furono ritirate perché il formaggio Gouda ottenuto con il presame sintetico era leggermente amaro.

15. I produttori olandesi di formaggio che non sono soci della «Cooperatieve» non possono dunque più utilizzare il presame sintetico ma, non essendo soggetti all'obbligo d'acquisto imposto dallo statuto della «Cooperatieve», possono sempre acquistare presame d'origine animale fabbricato all'estero, in particolare in altri Stati membri.

4. La produzione e gli scambi di presame e di coloranti per formaggi nella Comunità

16. I principali paesi della Comunità produttori di presame di origine animale sono la Germania, la Francia, la Danimarca e i Paesi Bassi. L'annatto ed il carotene sono principalmente fabbricati in Danimarca, Paesi Bassi e Francia.

17. Gli scambi di presame all'interno della Comunità, per gli anni 1976, 1977 e 1978 figurano nella tabella seguente.

⁽¹⁾ Staatscourant n. 19 del 28. 1. 1970.

Importazioni di presame liquido nel 1976, 1977 e 1978

Fonte: EUROSTAT — Tavole analitiche del commercio esterno.

(in tonnellate)

Destinazione Origine		Destinazione							
		Belgio/ Lussemburgo	Danimarca	Germania	Francia	Irlanda	Italia	Paesi Bassi	Regno Unito
Belgio/ Lussemburgo	1976								
	1977								
	1978			23					
Danimarca	1976	9		43	3	8			27
	1977	4		49		2			
	1978	1		57	16	5		1	
Germania	1976	13	89		44		35	5	1
	1977	17	120		65		14	9	1
	1978	16	81		52		36	1	
Francia	1976	14	39	12					11
	1977	12	93	2					10
	1978	22	21	15			153		6
Irlanda	1976								
	1977								
	1978								
Italia	1976								
	1977								
	1978		8	2					
Paesi Bassi	1976	2		43	27		1		
	1977								
	1978	3		6	6		1		17
Regno Unito	1976		134	11	3	117			
	1977		120	31	7	141	19		
	1978		40	73	2	105	7		
Totale	1976	38	262	109	77	125	36	5	39
	1977	33	333	112	72	2	33	10	39
	1978	42	150	174	76	110	197	1	23

Da tale tabella risulta che in tre anni i Paesi Bassi hanno importato soltanto 16 tonnellate di presame. Per contro, gli altri paesi della CEE ne importano quantitativi relativamente elevati; i principali paesi esportatori sono la Danimarca, la Germania, la Francia ed il Regno Unito.

Il presame esportato dai Paesi Bassi nella Comunità (principalmente in Francia e in Germania) è costituito unicamente dal presame sintetico fornito dal gruppo AKZO. La «Coöperatieve» non ha infatti mai fornito presame di origine animale agli altri Stati membri della Comunità.

18. Non esistono statistiche ufficiali sugli scambi di annatto e di carotene. Tuttavia sulla base di informa-

zioni raccolte nel corso dell'istruzione della pratica sembra che la Danimarca ne sia il principale esportatore e che rifornisca soprattutto la Francia, il Regno Unito, il Belgio ed i Paesi Bassi.

II. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1

19. Considerando che, ai termini dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il com-

mercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

20. considerando che i soci della « Cooperatieve » sono cooperative lattiero-casearie che fabbricano e vendono prodotti lattiero-caseari ; che si tratta dunque di imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE ;

21. considerando che le disposizioni dello statuto sono state adottate, il 7 aprile 1905, mediante un accordo concluso tra le imprese fondatrici della « Cooperatieve » ; che, all'atto dell'adesione, ogni nuovo socio ha espresso il suo accordo scritto sull'insieme delle disposizioni contenute nello statuto e in particolare su quelle che impongono ai soci l'obbligo di acquistare la totalità dei loro bisogni in presame e in coloranti per formaggi unicamente presso la « Cooperatieve » ; che le disposizioni contenute nello statuto della « Cooperatieve » costituiscono dunque un accordo tra imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE ;

22. considerando che l'obbligo di acquisto cui sono soggetti i soci della « Cooperatieve » sanzionato da un'ammenda e rafforzato dalle altre disposizioni dello statuto che permettono, qualora non venga rispettato questo obbligo, l'esclusione dalla « Cooperatieve » con l'imposizione del pagamento di un'indennità proporzionale alla quantità media di presame acquistata annualmente restringe in maniera sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune ; che, in effetti, a causa di tale obbligo le cooperative lattiero-casearie aderenti alla « Cooperatieve », che rappresentano più del 90 % dell'industria olandese dei prodotti lattiero-caseari, non possono acquistare presame e coloranti da altri fornitori e sono, dunque, tenute ad una esclusività d'acquisto presso la « Cooperatieve » ;

23. considerando che per il presame d'origine animale, che è il solo tipo di presame autorizzato nei Paesi Bassi per la fabbricazione del formaggio, tali altri fornitori si trovano principalmente in Germania, in Francia e in Danimarca ; che essi producono presame di origine animale di eccellente qualità e a prezzi paragonabili a quelli praticati dalla « Cooperatieve » ; che, anche per quanto riguarda i coloranti utilizzati nell'industria lattiero-casearia, esistono numerosi altri fornitori nella Comunità ; che, di conseguenza, l'obbligo di acquisto disposto dall'articolo 8 (articolo 14 del 1979) dello statuto della « Cooperatieve », e rafforzato dalle disposizioni degli articoli 12 e 13 (articoli 9 e 10 del 1979) del medesimo statuto, impedisce ai soci di tale cooperativa di acquistare presame e coloranti fabbricati negli altri paesi della Comunità ; che il commercio tra Stati membri può dunque esserne pregiudicato in maniera sensibile ;

24. considerando che l'articolo 13 (articolo 10 del 1979) dello statuto prevede che, non solo in caso d'esclusione ma anche in caso di recesso, il socio deve versare al fondo di riserva una somma pari al prodotto di 2,5 fiorini per il numero medio di litri di presame acquistato annualmente dalla « Cooperatieve » ; che le cifre comunicate dalla « Cooperatieve » indicano che, ogni anno, sono forniti ai 44 soci circa ... litri di presame, ossia in media, circa ... litri per socio ; che l'« indennizzo » previsto in caso di dimissioni volontarie rappresenterebbe dunque, per un'impresa di dimensioni medie, una somma di circa ... fiorini ; che, tenuto conto delle capacità finanziarie relativamente scarse di cui dispongono le cooperative lattiere olandesi, una tale somma rappresenta un onere di una certa importanza tanto più che è proporzionale alla quantità di presame acquistato annualmente presso la « Cooperatieve » e paralizza così i soci che hanno bisogni importanti in presame ; che, di conseguenza, questo obbligo di pagamento impedisce o, perlomeno, rende molto più difficile il recesso di uno o più membri che desiderino approvvigionarsi presso altri fornitori della Comunità o fabbricare presame in proprio e far così concorrenza alla « Cooperatieve » ; che, dato che le latterie aderenti alla « Cooperatieve » rappresentano più del 90 % del mercato olandese del presame d'origine animale e che, inoltre, nei Paesi Bassi non esiste un altro fabbricante di tale prodotto, l'obbligo succitato ha per oggetto e per effetto di concorrere al mantenimento di una struttura non concorrenziale in una parte sostanziale del mercato comune ; che l'obbligo di pagamento di tale somma in caso di dimissione costituisce una sensibile restrizione della concorrenza all'interno del mercato comune ;

25. considerando che tale restrizione può pregiudicare in modo sensibile il commercio tra gli Stati membri della CEE ; che, in effetti, soltanto molto difficilmente le imprese aderenti possono lasciare la « Cooperatieve » per acquistare liberamente negli altri paesi della Comunità o per creare un altro centro di produzione concorrente che potrebbe anche essere in grado di vendere presame in altri Stati membri.

III. INAPPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO N. 26 DEL CONSIGLIO

26. Considerando che il presame e i coloranti per formaggi non fanno parte dell'allegato II del trattato CEE, e che quindi, nella fattispecie, non sono applicabili le disposizioni del regolamento n. 26 del Consiglio del 4 aprile 1962 relativo all'applicazione di talune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli ⁽¹⁾ ;

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.

27. considerando, in effetti, che il campo di applicazione « *ratione materiae* » di tale regolamento si limita ai prodotti agricoli enumerati nell'allegato II del trattato ; che, in effetti, l'articolo 42 del trattato sul quale il suddetto regolamento si basa permette di derogare alle regole di concorrenza unicamente per quanto riguarda la produzione e il commercio dei prodotti agricoli, e che questi ultimi prodotti sono stati enumerati nell'allegato II del trattato conformemente all'articolo 38, paragrafi 1 e 3 del trattato ; che ciò è ancora confermato dalla formulazione stessa degli articoli 1 e 2 del citato regolamento n. 26 ;

IV. INAPPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO

28. Considerando che, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico e economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, nonché di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

29. considerando che l'accordo del 7 aprile 1905 con il quale le imprese firmatarie hanno fondato la Cooperative Stremselfabriek per fabbricare e far fabbricare il presame ed i coloranti per formaggi di cui avevano bisogno per la fabbricazione del formaggio ha contribuito in particolare a migliorare la produzione di presame nei Paesi Bassi ; che, in effetti, il presame fabbricato dalla « Cooperative » si è rivelato di qualità migliore di quella precedentemente disponibile sul mercato olandese ; che tale livello elevato di qualità ha avuto per effetto di attrarre le cooperative lattiere che non avevano inizialmente aderito allo statuto della « Cooperative » ; che ne è risultato non soltanto che la maggior parte delle cooperative lattiere hanno aderito alla « Cooperative », ma che, inoltre, questa ha cominciato a fornire quantità importanti di presame ad utilizzatori non soci ; che inoltre, il fatto che la « Cooperative » mantiene delle riserve di prodotti a disposizione dei suoi soci e dei terzi non soci costituisce un vantaggio economico certo poiché permette un rifornimento costante dei prodotti in causa ; che quindi, per il suo scopo principale, l'accordo soddisfa ad una delle prime condizioni positive richieste per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

30. considerando che gli utilizzatori — nella fattispecie, da un lato, gli acquirenti olandesi di presame e coloranti per formaggi soci e non soci della « Cooperative » e, d'altro lato, gli acquirenti dei formaggi prodotti dai soci della « Cooperative » — hanno potuto beneficiare di una congrua parte dei vantaggi procurati dall'accordo ; che, in effetti, le economie di costo realizzate sul piano della produzione sono state costantemente ed integralmente trasferite sul prezzo dei prodotti venduti ai produttori soci e non soci dato che la « Cooperative » non realizza benefici e che rifornisce qualsiasi utilizzatore che lo richiede senza restrizione alcuna ; che, a loro volta, i consumatori hanno potuto disporre di formaggi ottenuti con un presame di buona qualità ed a miglior prezzo ; che per tali ragioni l'accordo soddisfa anche alla seconda condizione dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

31. considerando tuttavia che le restrizioni succitate costituite, da un lato, dall'esclusiva di acquisto imposta ai membri, e d'altro lato dall'indennizzo in caso di recesso previsto dallo statuto non sono indispensabili per ottenere i vantaggi suindicati ; che, in effetti sia i miglioramenti di quantità e la diminuzione dei costi di produzione che la costituzione di riserve ed il vantaggio che ne risulta per gli utilizzatori e consumatori risultano dal miglioramento del processo produttivo che la fabbricazione in comune ha permesso di realizzare ; che non è dunque indispensabile per ottenere questi risultati obbligare i soci ad una esclusività d'acquisto presso la « Cooperative » e prevedere nello statuto delle disposizioni coercitive per impedire le dimissioni ; che le imprese interessate hanno sostenuto che tali restrizioni erano necessarie per programmare la fabbricazione di questi prodotti ; che una tale programmazione, anche se utile, non rende indispensabile la clausola d'esclusività d'acquisto imposta ai soci, né l'obbligo del pagamento di una somma in caso di dimissioni ; che nella fattispecie ciò è dimostrato dal fatto che gli utilizzatori non soci acquistano, da ormai lungo tempo, presso la « Cooperative » senza essere tenuti da alcun obbligo d'acquisto ; che esistono delle soluzioni meno restrittive quali, per esempio, l'obbligo di rifornirsi solo in parte presso la cooperativa, l'obbligo di dare un preavviso in caso di dimissioni, soluzioni che non pregiudicano la programmazione della fabbricazione o dell'immagazzinaggio dei prodotti ; che, come risulta dalla versione attuale dello statuto della cooperativa, tali soluzioni non sono state accettate dalle imprese in questione ;

32. considerando che inoltre nella misura in cui i costi di fabbricazione ed i prezzi di vendita di un'impresa sono competitivi rispetto agli altri produttori, tale im-

presa può accedere al mercato e mantenersi senza che da parte sua sia necessario imporre una tale restrizione alla libertà di azione dei suoi soci ; che, dall'epoca della sua creazione, che risale a circa $\frac{3}{4}$ di secolo fa, la cooperativa di produzione ha beneficiato di un periodo di tempo più che sufficiente per dimostrare la sua redditività ; che essa non ha dunque più bisogno di una protezione consistente nel riservarsi la totalità dei bisogni dei suoi membri e nel rendere impossibile, o perlomeno molto difficile, il recesso di un socio, soprattutto quando il numero delle imprese aderenti è molto elevato e rappresenta una domanda corrispondente a più del 90 % della domanda totale del mercato ;

33. considerando infine che, nella fattispecie, l'esclusiva d'acquisto concordata tra i soci della « Cooperatieve », e il pagamento di una somma in caso di recesso previsto dall'articolo 13 (articolo 10 del 1979) dello statuto hanno per effetto di eliminare praticamente qualsiasi concorrenza sulla quasi totalità del mercato olandese del presame e dei coloranti per formaggi.

34. considerando, di conseguenza, che l'accordo non soddisfa a due delle condizioni richieste per l'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 85, paragrafo 3 ; che la concessione di tale esenzione non può dunque essere presa in considerazione.

V. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N. 17 DEL CONSIGLIO

35. Considerando che, in base all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17, se la Commissione constata su richiesta o d'ufficio una infrazione all'articolo 85 del trattato CEE, può obbligare con una decisione le imprese o associazioni di imprese interessate a porvi fine ;

considerando che per i motivi suesposti, la Cooperatieve Stremsel — en Kleursel-fabriek ha violato l'articolo 85

del trattato CEE; che è necessario obbligare le imprese interessate a porre fine senza indugio a queste violazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'esclusiva di acquisto prevista dall'articolo 8 (articolo 14 del 1979) dello statuto della Cooperatieve Stremsel-en Kleursel-fabriek e dagli articoli 12 e 13 (articoli 9 e 10 del 1979) di tale statuto, e l'obbligo previsto dall'articolo 13 (articolo 10 del 1979) del suddetto statuto di pagare in caso di recesso una somma proporzionale alla quantità di presame acquistata annualmente presso la cooperativa costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

La domanda di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, è respinta.

Articolo 3

I destinatari della presente decisione devono porre fine immediatamente alle infrazioni constatate nell'articolo 1.

Articolo 4

La Cooperatieve Stremsel- en Kleursel-fabriek Emmakade, 158, Leewarden, Paesi Bassi e le imprese che seguono sono destinatarie della presente decisione.

- Coöperatieve Zuivelfabriek en Melkinrichting « Linge », Schoolstraat 2, Arkel
- Asser Coöperatieve Melkinr. en Melkprod. fabriek « Acmesa » Parallelstraat 8, Assen
- Coöperatieve Ver. tot Expl, van Zuivel- en Melkprod. fabrieken « De Combinatie », Rijperweg 20 M, Westbeemster
- Coöperatieve Melkproduktenbedrijven « Domo-(Bedum) », De Perk 30, Beilen
- Coöperatieve Fabriek van Melkprodukten « De Stichting », Hulsterstraat 20, Buren
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Noord-Oostergo », Betterwird 10, Dokkum
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Het Klaverblad », Schapendrift 1, Donkerbroek
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Ee en Omstreken », B C Bos, Ee
- Coöperatieve Zuivelvereniging « Campina » D. Boutsiaan 2, Eindhoven

- Coöperatieve Zuivelfabriek « Ezinge » Swinderenweg 26, Ezinge
- Melkunie Gelderen B.V. v/h Coöperatieve Melkverw. ver. « Land van Heusden en Altena », Hoofdstraat 43, Genderen
- Coöperatieve Zuivelindustrie « Twee Provinciën », Verlaatsterweg 26, Gerkesklooster
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Trynwalden en Omstreken », Nautaweg 3, Giekerk
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Samenwerking », Neerpolderseweg 34, Ciessenburg
- Coöperatieve Zuivelfabriek « De Goede Verwachting », Wagenstraat 16, Gilze
- Melkunie v/h Coöperatieve Melkcentrale, 1e v.d. Kunstraat 116, 's-Gravenhage
- Coöperatieve Zuivelfabriek « De Eensgezindheid », Dorpstraat 58, Den Ham
- Vecolac — v/h Coöperatieve Zuivelfabriek « Juliana », Veerweg 3, Hasselt
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Havelte », Havelte
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Heerde » Kanaaldijk 123, Heerde
- Coöperatieve Zuivelindustrie « De Toekomst », Heerenveen
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Ameland », Nijenhuis, Hollum
- Coöperatieve Melkverwerkingsvereniging « D.O.C. », Alteveerstraat 70, Hoogeveen
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Koekange », Dorpstraat 9, Koekange
- Friesche Coöperatieve Zuivel-Export Vereniging, Snekertrekweg 5, Leeuwarden
- Zuivelfabriek « De Vereniging », Dusseldorperweg 38, Limmen
- Coöperatieve Zuivelfabriek « De Eendracht », Wemeweg 19, Makkinga
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Zuidelijk Westerkwartier », Noorderringweg 33, Marum
- Coöperatieve Zuivelfabriek « De Venen », Kolderveen 28, Nijeveen
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Norg », Eenerstraat 25, Norg
- Coöperatieve Zuivelfabriek « De Goede Verwachting », Oosterwoldseweg 56, Oldeberkoop
- Coöperatieve Zuivelfabriek en Melkinrichting « Oldewe », Bentheimerstraat 13, Oldenzaal
- Coöperatieve Zuivelindustrie « De Zuid-Oosthoek », Nanningaweg 20, Oosterwolde
- Coöperatieve Zuivelfabriek « De Eendracht », Iendrachtssingel 2, Opeinde
- Coöperatieve Ver. tot Expl. van Melkprod. fabrieken « Noord-Holland », Koninginneweg 1, Opmeer
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Huisternoord », Husternoord 2, Oudwoude
- Coöperatieve Melkproduktenfabriek « Hovo », Kanaalstraat wz 12, Raalte
- Coöperatieve Zuivelfabriek « De Toekomst », de Kapelle 4, Rinsumageest
- Coöperatieve Fabriek van Melkprodukten « Roden-Zevenhuizen », Kanaalstraat 62, Roden
- Zuivelfabriek Campina v/h Coöperatieve Centrale Zuivelvereniging « De Maasvallei », Pr. Bernhardstraat 43, Roermond
- Zuivelfabriek Campina v/h Ver. Coöperatieve Zuivelbedrijven « Brabant-Zeeland », Industriestraat 15/a, Roosendaal
- Coöperatieve Zuivelfabriek « De Vlijt », Oude Rijkweg 649, Rouveen
- Coöperatieve Zuivelfabriek « De Eendracht », Fatheraatgerstraat 8, Rossum
- Coöperatieve Zuivelfabriek « De Kleine Winst, Oude Rijkweg 395, Rouveen
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Algemeen Belang », Dijkhuizen 94, Ruinerwold
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Ons Belang », Gemeenteweg 299, Staphorst

- Coöperatieve Zuivelfabriek « De Toekomst », Pepergaweg 144, Steggerda
- Coöperatieve Biol. Zuivelveren « Skylge » v/h Coöperatieve Zuivelfabriek « Terschelling », Formrum 48, Terschelling
- Zuivelfabriek Campina v/h Coöperatieve Zuivelvereniging « Centraal Brabant », Wilhelminapark 70, Tilburg
- Coöperatieve Zuivelfabriek « De Eendracht », Markt 1, Tubbergen
- Coöperatieve Vereniging v/h Coöperatieve Zuivelindustrie « Novac », Tukseweg 148, Steenwijk
- Coöperatieve Zuivelindustrie « De Foarutgong », Twijzel
- Coöperatieve Fabr. Melk- en Zuivelpr. « Vecolac-Vollenhove », Weg v. Rollecate 19, Vollenhove
- Vordense Coöperatieve Zuivelfabriek, Burg. Galleestraat 19, Vorden
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Wapserveen », Midden 69, Wapserveen
- Coöperatieve Zuivelfabriek « Westerbork », Westeinde 37, Westerbork
- Ver. Coöperatieve Zuivelfabriek « Combinatie O. Groningen », Grachtstraat 1, Winschoten
- Coöperatieve Zuivelindustrie « De Goede Verwachting », Spoardijk 21, Workum
- Coöperatieve Fabriek van Melkprodukten « Rogat », Rogat 12, De Wijk
- Coöperatieve Melkverwerkingsver. DOC v/h Coöperatieve Zuivelfabriek « Eendracht », Hoofdstraat 28, Zuidwolde
- Verenigde Coöperatieve Melkindustrie « Coberco », Stationplein 37, Zutphen

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1979.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

che autorizza la Danimarca e la Repubblica federale di Germania ad applicare speciali garanzie sanitarie all'introduzione di bovini da allevamento e da produzione nel proprio territorio con riferimento alla lotta contro la leucosi

(I testi in lingua danese e tedesca sono i soli facenti fede)

(80/235/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/580/CEE del 26 giugno 1979⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 64/432/CEE, uno Stato membro può essere autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 12 di detta direttiva ed alle condizioni fissate da quest'ultima, ad applicare negli scambi intracomunitari garanzie sanitarie al massimo equivalenti a quelle richieste da tale Stato membro nell'ambito di un programma nazionale di profilassi di una malattia contagiosa delle specie bovina o suina che non sia considerata nell'allegato E della direttiva in questione ;

considerando che, con decisione 77/331/CEE della Commissione, del 22 aprile 1977⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 79/80/CEE del 22 dicembre 1978⁽⁴⁾, la Danimarca è già stata autorizzata, con tale procedura, ad applicare particolari misure sanitarie per la prevenzione della leucosi all'introduzione di bovini da allevamento o da produzione ;

considerando che, con decisione 73/30/CEE della Commissione, del 23 gennaio 1973⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 79/80/CEE del 22 dicembre 1978, la Germania è stata pure autorizzata, con tale procedura, ad applicare particolari misure sanitarie per la prevenzione della leucosi all'introduzione di bovini da allevamento o da produzione ;

considerando che la Danimarca e la Germania, con lettere rispettivamente del 20 novembre e 5 novembre 1979, hanno chiesto di essere autorizzate ad applicare particolari misure sanitarie, per quanto riguarda la leucosi, all'introduzione in provenienza da uno Stato membro di bovini da allevamento e da produzione destinati ad essere ammessi in allevamenti bovini non sospetti di leucosi ;

considerando che la Danimarca e la Germania hanno presentato piani nazionali di eradicazione della leucosi, approvati con decisioni della Commissione 78/481/CEE⁽⁶⁾ e 79/48/CEE⁽⁷⁾ ; che questi piani si trovano attualmente in fase di realizzazione ;

considerando che le particolari misure sanitarie che la Danimarca e la Germania intendono applicare negli scambi intracomunitari di bovini da allevamento e da produzione sono al massimo equivalenti a quelle che questi Stati membri applicano nell'ambito del loro programma di profilassi contro la leucosi ; che si può pertanto accogliere la loro richiesta ;

considerando che la Danimarca e la Germania hanno chiesto di potersi avvalere dell'autorizzazione dal 1° gennaio 1980 ; che l'autorizzazione deve essere concessa per un periodo limitato, in modo da non pregiudicare l'armonizzazione di una fase successiva ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1980 la Danimarca e la Repubblica federale di Germania sono autorizzate, fino al 31 di-

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(2) GU n. L 158 del 26. 6. 1979, pag. 17.

(3) GU n. L 116 del 7. 5. 1977, pag. 13.

(4) GU n. L 17 del 21. 1. 1979, pag. 22.

(5) GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 40.

(6) GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 23.

(7) GU n. L 13 del 19. 1. 1979, pag. 63.

cembre 1980, ad esigere le garanzie sanitarie previste dall'articolo 2 all'introduzione dal territorio di un altro Stato membro nel proprio territorio di bovini da allevamento e da produzione destinati ad essere ammessi in allevamenti bovini non sospetti di leucosi.

Articolo 2

Le garanzie sanitarie di cui all'articolo 1 consistono nella presentazione di un certificato, compilato dal competente veterinario ufficiale il giorno della spedizione almeno nella lingua del paese destinatario, da cui risulti che :

1. il predetto veterinario non ha accertato ufficialmente elementi da cui si possa desumere l'esistenza di casi di leucosi nell'allevamento di provenienza degli animali negli ultimi tre anni, ed inoltre, il proprietario dell'allevamento ha dichiarato per iscritto sia di non essere a conoscenza di tali elementi, sia che l'animale o gli animali destinati ad essere immessi negli scambi intracomunitari sono

nati e cresciuti nell'allevamento stesso o ne hanno fatto parte negli ultimi 12 mesi ;

2. negli ultimi 12 mesi, tutti i bovini di oltre 12 mesi d'età appartenenti all'allevamento di provenienza hanno reagito negativamente a un esame sierologico eseguito conformemente all'allegato A.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente


ALLEGATO A

A. Reazione di immunodiffusione su gel di agar

1. L'antigene da impiegare nella prova deve contenere glicoproteine del virus della leucosi bovina. Esso va standardizzato rispetto a un siero di riferimento (siero E I) fornito dal laboratorio sierologico veterinario statale danese di Copenaghen.
2. La responsabilità della standardizzazione degli antigeni di laboratorio rispetto al siero ufficiale CEE di riferimento (siero E I) fornito dal laboratorio sierologico veterinario di Stato di Copenaghen è affidata ai seguenti istituti :
 - a) Germania: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tübingen ;
 - b) Danimarca : Statens Veterinære Serumlaboratorium, København.
3. Gli antigeni standard di laboratorio devono essere presentati almeno una volta all'anno ai laboratori di riferimento CEE elencati al paragrafo 2 per essere esaminati in rapporto al siero CEE. Indipendentemente da detta standardizzazione, l'antigene in uso può essere standardizzato secondo la tecnica descritta alla lettera B.
4. I reattivi da impiegare sono i seguenti :
 - a) antigene : esso dovrà contenere le glicoproteine specifiche del virus della leucosi bovina enzootica rispetto al siero ufficiale CEE ;
 - b) siero in esame ;
 - c) siero di controllo riconosciuto positivo ;
 - d) gel di agar,
0,8 % di agar,
8,5 % di NaCl,
tampone Tris 0,05 M a pH 7,2 ;

versare 15 ml di questo terreno in una scatola Petri del diametro di 85 mm, in modo da ottenere uno strato dello spessore di 2,6 mm.
5. Nell'agar sul fondo della scatola ricavare sette pozzetti, esenti da umidità e distribuiti come segue : un pozzetto centrale e 6 pozzetti disposti in cerchio attorno ad esso ;

diametro del pozzetto centrale : 4 mm,
diametro dei pozzetti periferici : 6 mm,
distanza fra il pozzetto centrale e i pozzetti periferici : 3 mm.
6. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard, i pozzetti periferici 1 e 4 (vedi lo schema) con un siero riconosciuto come positivo e i pozzetti 2, 3, 5 e 6 con i sieri in esame. Il riempimento va effettuato fino a scomparsa del menisco.



7. Le quantità di reattivi da impiegare sono dunque le seguenti :
 - antigene : 32 microlitri,
 - siero di controllo : 73 microlitri,
 - sieri in esame : 73 microlitri.
8. Incubare per 72 ore a temperatura ambiente (20—27 °C), in atmosfera confinata ed umida.
9. La lettura può essere effettuata dopo 24 e 48 ore, ma non è possibile ottenere il risultato finale prima di 72 ore.
 - a) Il siero in esame è positivo e forma una linea specifica di precipitine con l'antigene del virus della LBE a una linea completa di identità con il siero di riferimento;
 - b) il siero in esame è negativo se non forma una linea specifica con l'antigene della LBE e se non provoca l'incurvamento della linea del siero di riferimento ;
 - c) la reazione è considerata non conclusiva :
 - i) se la linea del siero di riferimento si incurva verso l'antigene della LBE senza formare con l'antigene una linea di precipitine visibile, ovvero
 - ii) se non può essere interpretata come negativa o positiva.

Quando la reazione non è conclusiva, la prova può essere ripetuta e può essere impiegato siero concentrato.

B. Metodo per la standardizzazione dell'antigene

Soluzioni e materiali necessari :

1. 40 ml di agarosio all'1,6 % in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2 contenente l'8,5 % di NaCl ;
2. 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle sole glicoproteine del virus della leucosi bovina, diluito 1:10 in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2 contenente l'8,5 % di NaCl ;
3. 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle sole glicoproteine del virus della leucosi bovina, diluito 1:5 in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2 contenente l'8,5 % di NaCl ;
4. 4 scatole Petri in plastica, del diametro di 85 mm ;
5. un punzone del diametro di 4—6 mm ;
6. antigene di riferimento ;
7. antigene di standardizzazione ;
8. bagnomaria (57 °C).


Modo di operare :

Sciogliere l'agarosio (1,6 %) nel tampone Tris/HCl, riscaldato cautamente a 100 °C. Mettere in bagnomaria a 56 °C per circa 1 ora. Porre in bagnomaria a 56 °C anche le diluizioni di siero della leucosi bovina.


Mescolare 15 ml della soluzione di agarosio a 56 °C con 15 ml di siero della leucosi bovina (1:10), agitare rapidamente e versare due porzioni da 15 ml della miscela in due scatole Petri. Ripetere il procedimento con il siero della leucosi bovina diluito 1:5.

Quando l'agarosio si è solidificato, praticare i pozzetti secondo il seguente schema :


Scatola Petri n. 1
Siero 1:10




Scatola Petri n. 2
Siero 1:10



Scatola Petri n. 3
Siero 1:5



Scatola Petri n. 4
Siero 1:5



Aggiunta di antigene :

I. Scatole Petri 1 e 3 :

- pozzetto A = antigene di riferimento non diluito,
- pozzetto B = antigene di riferimento, diluito 1:2,
- pozzetto C+E = antigene di riferimento,
- pozzetto D = antigene da controllare, non diluito.

II. Scatole Petri 2 e 4 :


- pozzetto A = antigene in esame, non diluito,
- pozzetto B = antigene in esame, diluito 1:2,

pozzetto C = antigene in esame, diluito 1:4,

pozzetto D = antigene in esame, diluito 1:8.

Istruzioni complementari :

1. Per realizzare una precipitazione ottimale, l'esperimento va effettuato con due diluizioni di siero (1:5 e 1:10).
2. Se il diametro di precipitazione è troppo piccolo ad ambedue le diluizioni, il siero va ulteriormente diluito.
3. Se la precipitazione per ambedue le diluizioni è indistinta e il diametro è troppo grande, per il siero va scelta una diluizione inferiore.
4. La concentrazione finale dell'agarosio deve essere dello 0,8 % ; quella dei sieri deve essere rispettivamente del 5 % e del 10 %.
5. Riportare i diametri misurati sull'accluso sistema di assi coordinati. La diluizione di lavoro deve corrispondere alla diluizione dell'antigene sotto prova che ha lo stesso diametro dell'antigene di riferimento.



ALLEGATO B

Per valutare i referti relativi all'esame del sangue ai sensi dell'articolo 2, punto 2, vigono le seguenti disposizioni :

- a) devono essere presi in considerazione il numero totale di leucociti e la percentuale di linfociti. Per la valutazione è determinante il numero complessivo di linfociti per mm^3 , calcolato secondo la seguente formula :

$$\frac{\text{totale leucociti/mm}^3 \times \text{linfociti in \%}}{100}$$

- b) l'aumento anormale del numero di linfociti sarà valutato alla luce dei seguenti valori :

più di due e non più di quattro anni : più di 10 500 linfociti/ mm^3 ,

più di tre e non più di quattro anni : più di 9 500 linfociti/ mm^3 ,

più di quattro e non più di cinque anni : più di 8 500 linfociti/ mm^3 ,

più di cinque e non più di sei anni : più di 8 000 linfociti/ mm^3 ,

oltre sei anni : più di 7 500 linfociti/ mm^3 ,

- c) se dall'esame del sangue di cui all'articolo 2, paragrafo 2, risulta un valore linfocitario inferiore di non più di 2 000 linfociti/ mm^3 a quello indicato alla lettera b), il campione viene sottoposto immediatamente ad un riesame sul cui risultato si fonderà la valutazione finale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

che modifica le decisioni 77/331/CEE e 78/118/CEE relative a garanzie sanitarie speciali in materia di leucosi bovina

(I testi in lingua inglese e olandese sono i soli facenti fede)

(80/236/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/580/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,considerando che, con decisione 77/331/CEE della Commissione ⁽³⁾, i Paesi Bassi sono stati autorizzati ad applicare garanzie sanitarie speciali in materia di lotta contro la leucosi in caso d'introduzione nel loro territorio di bovini da allevamento e da produzione ;considerando che questa autorizzazione è stata estesa, il 23 dicembre 1977, all'Irlanda e al Regno Unito con decisione 78/118/CEE della Commissione ⁽⁴⁾ ;

considerando che il beneficio di questa autorizzazione è stato limitato nelle predette decisioni al 31 dicembre 1978, in modo da consentire alla Commissione di formulare proposte al Consiglio per elaborare, in materia, una normativa comunitaria ;

considerando che, a tal fine, nel dicembre 1978 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento ; che, per prevedere un periodo sufficientemente ampio per consentire l'adozione e l'applicazione, in condizioni soddisfacenti, di questa normativa comunitaria, il termine ultimo per fruire delle autorizzazioni speciali concesse a questi Stati membri è stato rinviato di un anno, fino al 31 dicembre 1979, con decisione 79/80/CEE della Commissione ⁽⁵⁾ ;

considerando che il Consiglio non è stato ancora in grado di adottare la normativa necessaria ; che, di con-

seguenza, i Paesi Bassi, l'Irlanda e il Regno Unito hanno chiesto, rispettivamente il 27, 28 e 20 novembre 1979, la proroga di un anno delle autorizzazioni speciali di cui fruiscono ;

considerando che, per pronunciarsi su queste domande, è necessario esaminare ulteriormente la situazione di questi paesi in materia di leucosi e, segnatamente, le garanzie speciali richieste dalle loro regolamentazioni nazionali sia negli scambi nazionali che in quelli intracomunitari ; che, tuttavia, nel frattempo e a tale scopo, occorre rinviare di tre mesi il termine ultimo per fruire delle autorizzazioni speciali concesse agli Stati membri su indicati ;

considerando che l'utilizzazione di un metodo sierologico per la diagnosi della malattia risulta dai progressi tecnici in materia e presenta garanzie superiori a quelle della prova ematologica ancora in vigore ; che, a questo riguardo, la proposta della Commissione, presentata al Consiglio nel dicembre 1978, prevede segnatamente la sostituzione progressiva della prova ematologica con una prova sierologica comunitaria; che è opportuno fin d'ora e nell'attesa dell'adozione della prova sierologica comunitaria permettere agli Stati membri interessati di utilizzare metodi sierologici per la diagnosi della malattia ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 77/331/CEE è sostituito dal testo seguente :

« I Paesi Bassi sono autorizzati ad esigere fino al 31 marzo 1980, per l'introduzione sul loro territorio di bovini d'allevamento o da produzione provenienti dal territorio di un altro Stato membro e destinati ad essere integrati in allevamenti bovini non sospetti di leucosi, le garanzie sanitarie previste dall'articolo 2 ».

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU n. L 158 del 26. 6. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 116 del 7. 5. 1977, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 40 del 10. 2. 1978, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 24. 1. 1979, pag. 22.

Articolo 2

La data del 31 dicembre 1979 che figura nell'articolo 1 della decisione 78/118/CEE è sostituita dalla data del 31 marzo 1980.

Articolo 3

Sino al 31 marzo 1980 la prova ematologica prevista dall'articolo 2 delle decisioni 77/331/CEE e 78/118/CEE può essere sostituita con una prova sierologica effettuata conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato A della decisione 80/235/CEE ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi, l'Irlanda e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ Vedi pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.